



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P9_TA-PROV(2020)0142

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria (COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0200 – C9-0127/2020),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020², in particolare l'articolo 10,
 - visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria³, in particolare il punto 11,
 - vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0105/2020),
1. si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;
 2. sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") alle regioni colpite dalle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel corso del 2019;
 3. ritiene che l'assistenza finanziaria fornita agli Stati membri debba essere subordinata a

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

³ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

un'equa ripartizione tra le regioni e le zone maggiormente colpite;

4. sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diventeranno sempre più violente e frequenti; chiede una riforma del Fondo nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, al fine di tener conto delle future conseguenze dei cambiamenti climatici, sottolineando al contempo che il Fondo è solo uno strumento di cura e che i cambiamenti climatici richiedono principalmente una politica di prevenzione in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal;
5. ricorda che, a norma degli articoli 174 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea intraprende azioni intese a realizzare il rafforzamento della sua coesione territoriale e tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche; sottolinea che la stessa catastrofe naturale che si verifica in una regione ultraperiferica ha un impatto sociale ed economico maggiore rispetto a qualsiasi altra regione europea e che di conseguenza la ripresa è più lenta; ritiene pertanto che le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di maggiori finanziamenti a titolo del Fondo;
6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, Spagna, Italia e Austria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria², in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un importo annuo massimo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio³.
- (3) L'8 novembre 2019 il Portogallo ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di fenomeni meteorologici estremi nelle Azzorre.
- (4) Il 28 novembre 2019 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito di precipitazioni torrenziali che hanno provocato alluvioni nelle regioni di Valencia, Murcia, Castilla-La Mancia e Andalusia.
- (5) Il 10 gennaio 2020 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi verificatisi in 17 regioni nell'autunno 2019.
- (6) Il 29 gennaio 2020 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei fenomeni meteorologici estremi del novembre 2019.

¹ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

² GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

³ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (7) Le domande presentate da Portogallo, Spagna, Italia e Austria soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a titolo del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Portogallo, Spagna, Italia e Austria.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento nel modo seguente:

- a) l'importo di 8 212 697 EUR è erogato al Portogallo;
- b) l'importo di 56 743 358 EUR è erogato alla Spagna;
- c) l'importo di 211 707 982 EUR è erogato all'Italia;
- d) l'importo di 2 329 777 EUR è erogato all'Austria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal ... *[data dell'adozione]***.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

** *Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.*